CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le misure per le imprese e gli ultimi provvedimenti sull'emergenza COVID-19 -

11 Aprile 2020

L'emergenza sanitaria internazionale causata dalla diffusione del virus COVID-19 (c.d. "Coronavirus") ha comportato l'introduzione di numerose norme con carattere di estrema urgenza che hanno impattato sia sulla vita sociale dei cittadini italiani sia sull'attività di imprese e lavoratori autonomi.

Tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, è stato emanato il **D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. "Decreto Liquidità"**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8.04.2020 e in vigore dal giorno stesso della pubblicazione, con il quale sono state introdotte "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*". Questo decreto segue il precedente D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Decreto Cura Italia", che aveva fornito alcune prime misure di risposta all'emergenza.

Tenuto conto della numerosità e dell'ampia portata delle misure introdotte, in attesa della conversione in Legge del presente testo normativo, facciamo seguito alla nostra Circolare del 19 marzo 2020 (emanata a commento del D.L. "Cura Italia" e delle altre prime misure di risposta del Governo) e riportiamo in sintesi alcuni principali aggiornamenti in materia tributaria. Ricordiamo che il decreto legge è oggetto di conversione nei 60 giorni e il testo di legge definitivo post conversione potrà subire modifiche nel corso del relativo iter.

1 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi

L'art. 18 del D.L. n. 23/2020 ha disposto la **sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, dell'**imposta sul valore aggiunto**, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria** relativi al **mese di aprile e di maggio 2020** alla sussistenza di determinate condizioni.

Nello specifico, potranno beneficiare della sospensione:

- i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente, che abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il **33%** nei mesi di **marzo 2020** e **aprile 2020** rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;
- i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente, che abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il **50%** nei mesi di **marzo 2020** e **aprile 2020** rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

La sospensione dei versamenti di cui sopra trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'attività d'impresa, arte o professione sia stata intrapresa in data successiva al **31 marzo 2019**.

La nuova normativa ha introdotto, inoltre, una sospensione generalizzata dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria relativi ai mesi di aprile e di maggio 2020 **per gli enti non commerciali e enti del terzo settore che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime d'impresa.**

Inoltre, per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che abbiano subito una **diminuzione del**

fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nei mesi di **marzo 2020** e **aprile 2020** rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, potranno beneficiare della sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto a prescindere dal volume di ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente.
I versamenti sospesi ai sensi della normativa sopra esposta potranno, pertanto, essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'**unica soluzione entro il 30 giugno 2020** o mediante **rateizzazione** fino ad **un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Infine, sono fatte specificamente salve le previsioni di cui agli artt. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 e 61, commi 1 e 2, D.L. n. 18/2020 relative alla proroga dei versamenti delle **ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria** in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i quali potranno essere effettuati entro in un'unica soluzione entro il **31 maggio** (che slitta al **1° giugno** considerato che il 31 maggio cade di domenica) o mediante **rateizzazione** fino ad un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, relative alle categorie di contribuenti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, specificamente identificate nel Decreto Cura Italia.
Tali categorie di contribuenti potranno beneficiare della ulteriore proroga dei versamenti sopra evidenziata, qualora si trovino nelle condizioni previste dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020.

N.B.: Per poter beneficiare della moratoria, i contribuenti devono fare riferimento al "**fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020**".
In assenza di chiarimenti ufficiali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per **fatturato** o **corrispettivi** sembrerebbe doversi riferire all'**annotazione** di fatture e corrispettivi negli **appositi registri** di cui all'art. 23 o 24 del DPR n. 633/1972.
Va rammentato che la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi telematici tiene luogo della registrazione ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 633/1972.

2 – Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.
L'art. 19 del D.L. n. 23/2020 ha specificamente previsto che i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato e che nel periodo d'imposta precedente **non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a euro 400.000,** i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso **tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta**, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
In questo caso, i contribuenti che si avvalgono della presente opzione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e saranno tenuti a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2020** o mediante **rateizzazione** fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

N.B.: Si precisa che l'art. 62, comma 7 del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" conteneva una disposizione analoga con riferimento ad un arco temporale più stringente. Tale disposizione è stata espressamente abrogata.

3 – Rimessione in termini per i versamenti
L'art. 60 del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" aveva inizialmente introdotto, salvo quanto specificamente previsto dalle altre disposizioni normative per alcune categorie di contribuenti, una proroga generalizzata al **20 marzo 2020** di tutti i versamenti verso le pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza al 16 marzo 2020.
Pertanto, le imprese dovevano versare entro il 20 marzo 2020, a titolo esemplificativo, la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e registri (cd. "tassa sui libri sociali"), la cui scadenza era originariamente prevista per il 16 marzo 2020.
Su tale aspetto, è intervenuto l'art. 21 del D.L. n. 23/2020 che ha introdotto un'ulteriore proroga per i versamenti in scadenza al 20 marzo 2020 ai sensi della normativa sopra richiamata. A tal proposito, se non già effettuati, tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro il **16 aprile 2020**, senza versamento di interessi e sanzioni.

4 – Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
Con riferimento alle Certificazioni Uniche, il D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" faceva salvo quanto già previsto dall'art. 1, comma 3, D.L. n. 9/2020, relativamente alla proroga al 31 marzo 2020 del termine previsto dalla legge per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate e per la consegna ai lavoratori della Certificazione Unica 2020.
Sul punto, è intervenuto l'art. 22 del D.L. n. 23/2020, il quale ha previsto che i termini di trasmissione all'Agenzia e consegna ai lavoratori delle Certificazioni Uniche sono prorogati al **30 aprile 2020**, senza applicazione di sanzioni per tardiva trasmissione della documentazione all'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 9/2020 aveva già stabilito che, a decorrere dal 2020, il termine di presentazione del Modello 730 viene prorogato al **30 settembre 2020**, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata. Tale previsione è rimasta immutata.

5 – Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'art. 26 del D.L. n. 23/2020 ha introdotto delle misure di semplificazione per il versamento dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, che potrà essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni con le seguenti modalità:

- qualora l'ammontare dell'imposta di bollo da versare sulle fatture elettroniche **emesse il primo trimestre 2020** sia **inferiore a 250 euro**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare di riferimento;
- qualora l'ammontare dell'imposta di bollo da versare sulle fatture elettroniche **emesse nel primo e nel secondo trimestre 2020** sia **inferiore complessivamente a 250 euro**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare di riferimento.

6 – Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

L'art. 30 del D.L. n. 23/2020, al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature e dispositivi di protezione al fine di evitare il contagio e la diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, ha esteso l'applicazione del **credito d'imposta**, previsto dall'art. 64 del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia", del **50% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020** per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro riconosciuto agli esercenti attività d'impresa, arte o professione anche per le **spese documentate relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (mascherine, occhiali protettivi, guanti ecc.) fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Si ricorda che i criteri e le modalità di applicazione e fruizione di tale credito d'imposta saranno definiti con apposito decreto del MISE e del MEF.

Di seguito si riporta il nuovo calendario delle principali scadenze fiscali e di bilancio a seguito dei provvedimenti per il COVID-19.

Adempimento	Nuova scadenza	Scadenza originaria	Ambito di applicazione	Norma di riferimento
Versamenti tributari e contributivi	**16/04/2020**	16/03/2020	Tutta Italia	D.L. 8/04/2020 n. 23, Art. 21
Adempimenti fiscali (es. dichiarazioni)	**30/06/2020**	Dall'8/03/2020 al 31/05/2020	Tutta Italia	D.L. 17/03/2020 n. 18, Art. 62
Approvazione dei bilanci societari e possibilità di partecipazione alle assemblee da remoto, anche in deroga agli Statuti	**Entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**	Entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Tutta Italia	D.L. 17/03/2020 n. 18, Art. 106
Presentazione modello 730	**30/09/2020**	23/07/2020	Tutta Italia	D.L. 2/03/2020 n. 9 – Art. 1
Consegna C.U. ai percipienti	**30/04/2020**	31/03/2020	Tutta Italia	D.L. 8/04/2020 n. 23, Art. 22
Trasmissione all'AdE delle C.U.	**30/04/2020**	07/03/2020	Tutta Italia	D.L. 8/04/2020 n. 23, Art. 22
Termini entro cui l'AdE mette a disposizione la dichiarazione precompilata	**05/05/2020**	30/04/2020	Tutta Italia	D.L. 2/03/2020 n. 9 – Art. 1
Versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria delle categorie di imprese più colpite dall'emergenza	**01/06/2020, con possibilità di rateazione**	Tra il 2/03/2020 e il 30/04/2020	Tutta Italia	D.L. 17/03/2020 n. 18, Art. 61

sanitaria ai sensi dell'art. 61 D.L. n. 18/2010[1]				
Versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	**01/06/2020, con possibilità di rateazione**	Tra l'8/03/2020 il 31/03/2020	Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro	D.L. 17/3/2020 n. 18, Art. 62
Versamento delle ritenute, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	**30/06/2020, con possibilità di rateazione**	Tra l'1/04/2020 e il 30/05/2020	Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro con diminuzione di almeno il 33% del fatturato di Marzo e Aprile 2020	D.L. 8/04/2020 n. 23, Art. 18 c. 1 e 2
			Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro con diminuzione di almeno il 50% del fatturato di Marzo e Aprile 2020	D.L. 8/04/2020 n. 23, Art. 18 c. 3 e 4
Versamento dell'IVA per i soggetti residenti nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	**01/06/2020, con possibilità di rateazione**	Tra l'8/03/2020 il 31/03/2020	Tutta Italia	D.L. 17/03/2020 n. 18, Art. 62
Versamento dell'IVA per I soggetti residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza con diminuzione di almeno il 33% del fatturato di aprile e maggio 2020	**30/06/2020, con possibilità di rateazione**	Tra l'1/04/2020 e il 30/05/2020	Tutta Italia	D.L. 8/04/2020 n. 23, Art. 18
Versamento delle ritenute d'acconto non operate ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro	**31/07/2020, con possibilità di rateazione**	Tra il 17/03/2020 il 31/05/2020	Tutta Italia	D.L. 8/04/2020 n. 23, Art. 19
Versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione	**30/06/2020**	Tra l'8/03/2020 il 31/03/2020	Tutta Italia	D.L. 17/03/2020 n. 18, Art. 68
Rata rottamazione ter	**01/06/2020**	28/02/2020	Tutta Italia	D.L. 17/03/2020 n. 18, Art. 68
Rata rottamazione saldo e stralcio	**01/06/2020**	31/03/2020	Tutta Italia	D.L. 17/03/2020 n. 18, Art. 68
Attività di contenzioso tributario per contribuenti e Amministrazione Finanziaria, Enti impositori e Riscossione	**11/05/2020**	Tra il 9/03/2020 e il 15/04/2020	Tutta Italia	D.L. 8/04/2020 n. 23, Artt. 29 e 36

[1] Per consultare l'elenco analitico delle filiere maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, si rimanda a quanto riportato nella nostra Circolare Clienti del 19 marzo 2020.